

**FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA  
CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 5 SETTEMBRE 2024*

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....	6
Art. 2 – Definizioni.....	7
Art. 3 – Principi applicabili.....	8
Art. 4 – Pubblicità del Regolamento.....	12
Art. 5 – Clausola di flessibilità.....	12
Art. 6 – Aggiornamenti.....	12
Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	12

### **SEZIONE I – DEI CONTRATTI PUBBLICI SETTORI SPECIALI.....13**

#### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....13**

Art. 8 – Oggetto e ambito di applicazione.....	13
Art. 9 – Importi delle soglie comunitarie.....	13
Art. 10 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto pubblico, Suddivisione in lotti.....	13
Art. 11 – Contratti misti, con pluralità di committenti, centrali di committenza, accordi quadro.....	14
Art. 12 – Fasi della procedura di acquisizione.....	15
Art. 13 - Compiti e funzioni.....	17
Art. 14 – Varianti e Modifiche.....	18

#### **PARTE II – DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....18**

##### **TITOLO I – CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....18**

Art. 15 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione. Gravi illeciti professionali.....	18
Art. 16 – Modalità di dimostrazione e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.....	18
Art. 17 – Modalità di definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.....	18
Art. 18 – Avvalimento.....	18

##### **TITOLO II – SISTEMI DI QUALIFICAZIONE.....21**

Art. 19 – Sistema di qualificazione istituito e gestito in proprio dalla Società.....	21
Art. 20 – Qualificazione mediante applicazione dell’art. 169 del Codice dei contratti pubblici.....	21
Art. 21 – Qualificazione negli affidamenti ad oggetto misto.....	22

#### **PARTE III – REGOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.....22**

##### **TITOLO I – PROCEDURE DI SCELTA PER GLI APPALTI.....22**

Art. 22 – Procedure sotto soglia europea.....	22
Art. 23 – Subappalto.....	23
Art. 24 – Revisione prezzi.....	23
Art. 25 – Affidamento diretto.....	23

Art. 26 – Criteri di scelta dell’offerta e di verifica dell’anomalia.....	25
<b>TITOLO II -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA.....</b>	<b>26</b>
Art. 27 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara per lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000,00 ed inferiori alla soglia europea.....	26
Art. 28 - Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia europea.....	28
<b>TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA PER LE CONCESSIONI.....</b>	<b>28</b>
Art. 29 – Concessioni di servizi.....	28
Art. 30 – Concessioni di lavori pubblici.....	28
Art. 31 – Comunicazioni e pubblicità.....	29
Art. 32 – Criteri di scelta della migliore offerta.....	29
Art. 33 – Seggio di gara e commissione giudicatrice.....	29
Art. 34 – Proposta di aggiudicazione.....	29
Art. 35 – Aggiudicazione e verifica dei requisiti.....	30
Art. 36– Termini per la conclusione della procedura di affidamento.....	31
Art. 37 - Forma del contratto e termini per la stipulazione.....	31
Art. 38 – Obbligo di pubblicazione.....	32
<b>TITOLO IV – GARANZIE.....</b>	<b>32</b>
Art. 39 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento.....	32
<b>PARTE V – FONDO CASSA ECONOMALE.....</b>	<b>32</b>
Art. 40 – Fondo cassa economale.....	32
<b>PARTE VI - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE.....</b>	<b>33</b>
Art. 41 – Transazione.....	33
Art. 42 – Arbitrato.....	33
<b>PARTE VII - NORME FINALI.....</b>	<b>33</b>
Art. 43 – Richiami normativi.....	33
Art. 44 – Norma di chiusura Sezione II.....	33
<b>SEZIONE II – DEI CONTRATTI PRIVATI.....</b>	<b>34</b>
<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>34</b>
Art. 45 – Oggetto e ambito di applicazione.....	34
Art. 46 – Pubblicità.....	34
Art. 47 – Fasi della procedura di acquisizione.....	34

Art. 48 – Compiti e funzioni.....	44
<b>PARTE II – DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....</b>	<b>35</b>
Art. 49 – Requisiti degli Operatori.....	35
<b>PARTE III – DELLE REGOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.....</b>	<b>36</b>
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>36</b>
Art. 50 – Procedure di scelta.....	36
Art. 51 – Criteri di scelta della procedura.....	36
Art. 52 – Criteri di scelta della migliore offerta.....	36
Art. 53 – Clausola di non vincolatività.....	36
Art. 54 – Fase di negoziazione.....	37
<b>TITOLO II - RACCOLTA DI OFFERTE PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO.....</b>	<b>37</b>
Art. 55 – Elementi dell’avviso pubblico.....	37
Art. 56 – Pubblicità.....	38
Art. 57 – Contenuto delle offerte.....	38
Art. 58 – Ricezione e verifica di regolarità delle offerte.....	39
Art. 59 – Valutazione delle offerte.....	39
<b>TITOLO III - SELEZIONE PER NUMERO CHIUSO DI OPERATORI.....</b>	<b>40</b>
Art. 60 – Criteri di individuazione degli Operatori economici.....	40
Art. 61 – Numero di Operatori economici da consultare.....	40
Art. 62 – Elementi essenziali della lettera d’invito.....	41
Art. 63 – Manifestazione d’interesse.....	41
<b>TITOLO IV - AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE INDIVIDUATO.....</b>	<b>42</b>
Art. 64 – Ipotesi di ricorso all’affidamento diretto ad Operatore individuato.....	42
<b>PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>42</b>
Art. 65 – Conclusione del Contratto privato.....	42
Art. 66 – Garanzie.....	43
Art. 67 – Pagamenti.....	43
Art. 68 – Variazioni in corso di esecuzione.....	43
<b>PARTE V – FONDO CASSA ECONOMALE .....</b>	<b>43</b>
Art. 69 – Fondo cassa economale .....	43

**PARTE VI - NORME FINALI.....44**

Art. 70 – Clausola di chiusura.....44

**SEZIONE III – DEI CONTRATTI PUBBLICI AFFIDATI SU MANDATO DI ENTI  
PUBBLICI.....44**

Art. 71 – Oggetto e ambito di applicazione.....44

Art. 72 – Importi delle soglie comunitarie.....44

Art. 73 - Gli Operatori economici ed i requisiti di partecipazione.....44

Art. 74 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.....45

Art. 75 – Avvisi di pre-informazione, Indagini esplorative, indagini di mercato.....46

Art. 76 – Procedure di scelta. Accordo Quadro.....47

Art. 77 – Affidamento diretto.....48

Art. 78 - Deroga al principio di rotazione.....50

Art. 79 – Amministrazione diretta.....52

Art. 80 – Procedura negoziata sottosoglia.....52

Art. 81 – Criteri di aggiudicazione.....54

Art. 82 – Garanzie di esatto adempimento.....56

Art. 83 – Varianti e Modifiche. Revisione prezzi.....57

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

**1. FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A.** (“Società”) è concessionaria del servizio pubblico di trasporto funiviario nel Comune di COURMAYEUR ai sensi della legge regionale della Valle d’Aosta 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), in base al diritto speciale ed esclusivo concesso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in forza di deliberazione di Giunta regionale n. 2482 in data 11 settembre 2009, così come modificata con deliberazione n. 323 del 21 marzo 2014.

**2.** Il capitale sociale della Società è detenuto dalla Finaosta – Finanziaria Regionale della Valle d’Aosta S.p.A., nella misura del 50,01% e per la restante quota dagli Azionisti GILBERTI Ferruccio e MARE HOLDING S.p.A.

**3.** La Società, in controllo pubblico, rientra tra gli enti aggiudicatori e imprese pubbliche di cui all’art.1, comma 1, lett. r) dell’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici o Codice), che operano nei c.d. “settori speciali” di cui all’art. 149 del predetto Codice e che sono chiamati a svolgere la propria funzione garantendo l’equilibrio economico finanziario aziendale.

**4.** Le imprese pubbliche, in forza di quanto prescritto all’art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 146 a 152 del Codice dei contratti pubblici. Per i contratti che presentano carattere transfrontaliero [si vedano i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (cfr. Cort. Giust. Comm. UE 15 maggio 2008, cause C-147/06 e 148/06), quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione], trova applicazione la medesima disciplina, la quale, tuttavia, deve essere conforme anche ai principi dettati dal Trattato UE, con particolare riferimento a quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

**5.** La Società, pertanto, al fine di adeguare le regole organizzative interne alla realtà giuridica descritta al comma 3, ha inteso redigere e adottare un nuovo Regolamento dell’attività contrattuale, destinato a disciplinare le modalità di affidamento sia dei contratti sottoposti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sia di quelli aventi natura di diritto privato e assoggettati alle disposizioni del Codice Civile.

**6.** Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale della Società:

**a)** (SEZIONE I – DEI CONTRATTI PUBBLICI) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria e per la concessione di lavori e di servizi, strumentali alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall’art. 149 del decreto legislativo n. 36/2023, nonché ogni attività connessa e dipendente), in applicazione degli artt. 50, comma 5, e 176 del decreto medesimo;

**b)** (SEZIONE II – DEI CONTRATTI PRIVATI) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore del contratto, per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera a);

**c)** (SEZIONE III – DEI CONTRATTI PUBBLICI SU MANDATO) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore del contratto, per scopi diversi da quelli indicati nelle predette lettere a) e b), su mandato della Regione Autonoma Valle d’Aosta o altri enti pubblici;

## **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini della applicazione e della interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

**“Regolamento”**: il presente documento.

**“Codice dei contratti pubblici”**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 36/2023, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o sia derogato da norme legislative regionali, si applica l’art. 40 del Regolamento.

**“Società”**: FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A, che, nell’ambito di applicazione della Sezione II del Regolamento, opera quale ente aggiudicatore ai sensi del comma 1, lett. r), dell’art. 1 dell’Allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici, in qualità di impresa pubblica titolare di diritti speciali o esclusivi concessi dall’autorità competente secondo le norme vigenti.

**“Rappresentante”**: il Presidente e/o l’Amministratore delegato e/o il Procuratore investito della capacità a contrarre.

**“Responsabile Unico del Progetto”**: il soggetto nominato dalla Società per ogni singola procedura di affidamento di un appalto;

**“Attività vincolata”**: le attività della Società relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall’art. 149 del Codice dei contratti pubblici, nonché ogni attività connessa e dipendente.

**“Attività privata”**: le attività della Società diverse dall’Attività vincolata e quindi rimesse alla comune autonomia negoziale di diritto privato.

**“Atto concessorio”**: l’atto, in forma di convenzione, decreto, autorizzazione o in ogni altra forma e modo previsto dalla normativa, che legittima la Società ad espletare l’Attività vincolata, delimitandone e regolamentandone gli ambiti, e che la legittima all’uso dei beni rientranti nell’Attività medesima.

**“Contratti pubblici”**: i contratti d’appalto o di concessione conclusi dalla Società afferenti all’Attività vincolata.

**“Contratti privati”**: i contratti d’appalto o di concessione afferenti all’Attività privata.

**“Operatore economico” o “Operatori economici”**: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.

**“Invito pubblico”**: informativa, riferita a tutti gli operatori economici di un determinato settore di mercato, pubblicata nel profilo di committente, con la quale la Società informa dell’intenzione di giungere alla stipulazione di un contratto d’appalto o di concessione rendendosi disponibile a ricevere candidature entro un termine perentorio.

L’invito pubblico non è una proposta contrattuale *ex art. 1326 del codice civile*. L’invito pubblico non è una offerta al pubblico *ex art. 1336 del codice civile*. L’invito pubblico non ha l’effetto di aprire

formalmente la negoziazione precontrattuale, la quale è aperta solo con la candidatura e, pertanto, non si applicano gli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L'invito pubblico rappresenta una indagine di mercato della Società, senza effetti o vincoli giuridici.

**“Candidatura”**: la dichiarazione posta in essere da un determinato operatore economico, preceduta da invito pubblico, mediante la quale lo stesso manifesta la richiesta di aprire una negoziazione con la Società. La candidatura non rappresenta una proposta *ex art.* 1326 del codice civile. L'operatore economico che ha posto in essere una candidatura a negoziare è definito **“Candidato”**.

**“Soggetto offerente”** o **“offerente”**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

**“Soggetto contraente”** o **“Contraente”**: il soggetto che stipula un contratto con la Società.

**“Profilo del committente”**: <http://www.montebianco.com>, ossia il sito informatico della Società in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

**“Settori speciali”**, sono gli appalti affidati per svolgere attività esposte direttamente alla concorrenza di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice degli Appalti, ovvero quelle del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei porti e degli aeroporti, dei servizi postali, dello sfruttamento di area geografica, nonché gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi e gli appalti per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice degli Appalti svolte in Paesi terzi, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione Europea.

**“Codice identificativo gara (C.I.G.)”**: il codice acquisito sul portale internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto delle Sezioni I e III.

**“Codice unico di progetto (C.U.P.)”**: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto delle Sezioni I e III che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 3 – Principi applicabili**

**1.** Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:

- a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (“UE”) o definiti o desumibili dallo stesso alla luce delle pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quali:
  - a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio della UE;
  - a.2) il diritto di stabilimento;
  - a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio della UE;
  - a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici comunitari, principio perseguibile anche attraverso una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività

richieste per l'affidamento o l'esecuzione del contratto, nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;

- a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico per l'affidamento e l'oggetto del contratto;
  - a.6) la trasparenza e conoscibilità delle attività poste in essere;
  - a.7) la pubblicità della volontà di affidare lavori, servizi e forniture e dell'esito degli affidamenti;
  - a.8) la proporzionalità della modalità di affidamento rispetto al potenziale mercato di riferimento;
  - a.9) la tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
- b)** dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano, quali:
- b.1) i principi di tutela dell'Attività vincolata tra cui: sicurezza dell'Attività; garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e tutela dei diritti del passeggero; tutela dell'ambiente; rispetto delle condizioni che giustificano l'istituzione di oneri di servizio di trasporto pubblico (atti istitutivi e relativi a tariffe, tasse e diritti);
  - b.2) i principi di leale negoziazione e contrattazione: ricerca della qualità delle prestazioni; ricerca dell'affidabilità degli Operatori economici; economicità; buona fede nelle trattative precontrattuali ex artt. 1337 e 1338 del codice civile;
  - b.3) i principi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela del lavoratore;
  - b.4) i principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
  - b.5) i principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Attività vincolata;
  - b.6) il principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Dovendosi intendere per concorrenza, lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile;
  - b.7) il principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e **l'autonomia decisionale della Società** ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti;
  - b.8) il principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;
  - b.9) il principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), volta a definire la portata **dell'autonomia negoziale della società, vincolata al perseguimento delle proprie finalità istituzionali** ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o da altre disposizioni di legge;
  - b.10) il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sinallagma negoziale.

- b.11) i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità previsti nell'art. 97 della Costituzione;
- b.12) i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- b.13) il principio di rotazione al fine di garantire la non ripetitività dei soggetti aggiudicatari.

La Società può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

L'applicazione del principio di rotazione al fine di garantire la non ripetitività dei soggetti aggiudicatari è regolata dai principi fissati dall'art. 49 del Codice, tenendo conto che è comunque consentito derogare all'applicazione del predetto principio per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 2, la Società ripartisce gli affidamenti, in base al valore economico, nelle seguenti fasce (al netto dell'imposta sul valore aggiunto):

Categoria Lavori:

- Prima fascia compresa tra € 5.000,00 ed € 150.000;
- Seconda fascia compresa tra € 150.000,01 ed € 500.000,00;
- Terza fascia compresa tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00;
- Quarta fascia compresa tra € 1.000.000,01 e la soglia di rilevanza europea;

Categoria servizi e forniture:

- Prima fascia compresa tra € 5.000,00 ad € 40.000,00;
- Seconda fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 80.000,00;
- Terza fascia compresa tra € 80.000,01 ed € 140.000,00;
- Quarta fascia compresa tra € 140.000,01 e la soglia di rilevanza europea.

**2.** In applicazione del principio di rotazione, la Società osserva le seguenti regole:

- è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e comunque nella stessa fascia di importo come indicata al precedente punto 4. Pertanto, laddove l'affidamento, pur rientrando nello stesso settore di appalto, si collochi in una fascia economica differente, l'operatore economico uscente può essere destinatario di affidamenti diretti.
- Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49.
- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tale circostanza la Società motiva, sulla base di esperienze pregresse e della particolare natura del servizio, l'affidamento dell'operatore uscente tenendo conto del principio di risultato (art 1 del Codice dei Contratti) e della peculiarità della prestazione da affidare.

- Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la Società non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
  - la semplice partecipazione alla procedura, senza che sia intervenuta la relativa aggiudicazione, non determina l'esclusione agli inviti successivi;
- 3** La Società, dandone adeguata e puntuale motivazione, può in ogni caso eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a)** riscontrata effettiva assenza di alternative, anche per motivate ragioni di urgenza;
  - b)** elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
  - c)** necessità di non disperdere il *know how* ed il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Operatore uscente, ai fini della realizzazione, anche in continuità, di servizi e forniture specialistiche.
  - d)** l'affidamento concerne prestazioni di elevato contenuto specialistico, tecnico o tecnologico che impongono continuità con il precedente operatore uscente.
- 4.** La Società, nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a specifiche esigenze della Società e al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
  - valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti, in ragione di solidi legami con le aree nelle quali operano. La suddivisione in lotti, in ragione di tale ultima disposizione, può prevedere la ripartizione delle prestazioni in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, come definiti dall'Allegato I.1 del Codice stesso.
  - scegliere procedure per l'individuazione degli Offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
  - assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

5. La Società, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

Le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento costituiscono attività rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in tema di Responsabilità amministrativa degli Enti, essendo coinvolte nei protocolli di prevenzione di fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo. Le attività legate al processo di affidamento, fino all'esecuzione e conclusione del contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello ex D.lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico.

I principi e le procedure contenuti nella Parte Generale del Modello ex D.lgs. 231/2001, nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Codice Etico dovranno essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, in fase di affidamento, ne prendono conoscenza e li accettano.

6. La Società, nel rispetto del Regolamento, applica e chiede al Contraente di porre in essere ogni misura prevista dalla normativa:
  - a) in materia di lavoro, sia a fini retributivi, contributivi e di ritenzione fiscale nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - b) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compresa la necessaria acquisizione del C.U.P., ove richiesto, e del C.I.G. funzionale all'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture oggetto delle Sezioni I e III.

#### **Art 4 – Pubblicità del Regolamento**

1. Il Regolamento è a disposizione presso gli uffici amministrativi della Società.

#### **Art. 5 – Clausola di flessibilità**

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento che non siano attuazione di norme imperative non può in ogni caso derivare, direttamente o indirettamente, nocimento agli interessi imprenditoriali della Società.

#### **Art. 6 – Aggiornamenti**

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Società.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il Regolamento entra in vigore dal 5 settembre 2024.

2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento.

## **SEZIONE I – CONTRATTI PUBBLICI SETTORI SPECIALI**

### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente Sezione disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei Contratti pubblici strumentali allo svolgimento dell'Attività vincolata il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 10, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie di cui all'art. 9.

#### **Art. 9 – Importi delle soglie comunitarie.**

1. Al momento di adozione del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria sono:
  - a) 443.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per forniture e servizi;
  - b) 5.538.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per lavori;
  - c) 1.000.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente comma sono suscettibili di revisione periodica sulla base dei provvedimenti della Commissione dell'Unione Europea, che trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento nell'ordinamento interno ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine ultimo prescritto per tale recepimento.
3. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

#### **Art. 10 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto pubblico. Suddivisione in lotti.**

1. Il valore del Contratto pubblico è stimato dalla Società al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.
2. Il valore stimato del Contratto pubblico è determinato, per ogni fine previsto nella presente Sezione, dall'importo totale pagabile dalla Società al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Società tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. La Società per determinare il valore stimato applica l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
5. Ai sensi dell'art. 141 comma 5 del Codice la società **può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano.** Pertanto la società potrà gestire la

procedura o l'affidamento in unico lotto, senza necessità di motivazione. Nel caso di suddivisione in lotti, la società indica nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti

**Art. 11 – Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza, accordi quadro.**

**1.** I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.

**2.** Al fine dell'accertamento sull'applicabilità oggettiva della presente Sezione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, nonché dell'applicazione di ogni altro articolo della presente Sezione che preveda una soglia economica di applicazione, si applica l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

**3.** L'applicazione del presente articolo mira ad evitare l'elusione nonché la limitazione o la distorsione della concorrenza.

**4.** Per i fini di cui al comma 3, la Società può unire in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
- b) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

**5.** Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 4, la Società, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.

**6.** La Società può stipulare i predetti accordi o convenzioni con:

- a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
- b) o con soggetti e partner commerciali privati; in tal caso la Società ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto della presente Sezione nella scelta dell'Operatore economico.

**7.** La Società ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza.

**8.** La Società ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità, nei casi previsti dalla legge.

**9.** La Società può concludere Accordi Quadro nei termini di cui all'art. 154 del D.Lgs 36/2023. I contratti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara (o di affidamento diretto) per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la società fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative

a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato dell'accordo quadro.

Nell'Accordo Quadro, non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia delle prestazioni che dovranno essere realmente eseguite, l'importo indicato quale base d'asta/di offerta e contrattuale è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità della società e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'appaltatore non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale delle prestazioni ordinate ed eseguite fosse anche sensibilmente inferiore all'importo sopra indicato, ad eccezione del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

Laddove al termine dell'Accordo Quadro, l'appaltatore non avesse realizzato prestazioni per l'importo massimo contrattualizzato, il contratto medesimo si intenderà concluso e l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, mancato utile o somme di qualsiasi natura.

Le prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per prestazioni non predeterminati nel numero, ma resesi necessari secondo le necessità della società.

L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma contrattuale al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate.

#### **Art. 12 – Fasi della procedura di acquisizione**

**1.** Nel rispetto delle strategie e delle politiche di acquisizione delle risorse esterne stabilite per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste nell'art. 35, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- a)** la decisione di contrarre;
- b)** la selezione della migliore offerta;
- c)** la proposta di aggiudicazione;
- d)** l'aggiudicazione;
- e)** la verifica del possesso dei requisiti;
- f)** la stipulazione del Contratto pubblico.

**2.** La decisione di contrarre contiene, di norma, le indicazioni relative:

- a)** l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
- b)** l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
- c)** l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d)** la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e)** i criteri per la selezione degli Operatori economici;
- f)** i criteri per la selezione delle offerte;
- g)** le principali condizioni contrattuali;

- h)** l'eventuale suddivisione in lotti;
  - i)** le regole per eventuali opzioni, modifiche, varianti;
  - j)** la possibilità di procedere a consegna anticipata;
  - k)** i limiti alle ipotesi di Subappalto;
  - l)** i limiti alle ipotesi di Avvalimento;
  - m)** la presenza di esigenze particolari che richiedono la produzione della garanzia provvisoria sotto soglia e per la garanzia definitiva;
  - n)** la facoltà di cui all'art. 124 comma 2, del Codice conseguente alla risoluzione del contratto, ed invero la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
  - o)** la facoltà di avvalersi di imporre all'esecutore le condizioni di appalto originario nel caso di varianti inferiore al quinto d'obbligo;
  - p)** la scelta di ricorrere all'Appalto integrato, con l'indicazione delle motivate esigenze tecniche e valutazione dei rischi;
  - q)** la presenza di un interesse transfrontaliero certo;
  - r)** la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e le eventuali deroghe;
  - s)** la nomina del Responsabile del progetto. Qualora non individuato, il Rappresentante ricopre il ruolo di Responsabile del progetto.
- 3.** La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dalla presente Sezione e dal Codice dei contratti pubblici.
  - 4.** La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
  - 5.** L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Consiglio di Amministrazione o del Rappresentante, in forma autonoma oppure tramite successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
  - 6.** È facoltativa l'adozione della decisione di avvio della procedura di acquisizione e quella della proposta di aggiudicazione:
    - a)** per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, rientri nel potere di spesa del Rappresentante;
    - b)** per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
  - 7.** Le fasi di cui al comma 1, lettere da a) a e), sono facoltative nei seguenti casi:
    - a)** per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza;

- b) per acquisizioni di forniture e servizi conseguenti a richieste di preventivi effettuate direttamente dai responsabili di funzione, nei limiti di importo di cui all'art. 34.

La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del progetto, successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni della presente Sezione e del Codice dei contratti pubblici.

8. Terminata la verifica di cui al comma 7, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipulazione del Contratto pubblico.

### **Art. 13 – Compiti e funzioni. Il Responsabile Unico di Progetto ed i suoi ausiliari**

1. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli atti ed adempimenti ad esso riservati dallo Statuto, spetta al Rappresentante, lo svolgimento delle fasi di cui all'articolo 12.

2. Il Rappresentante riserva a sé, se non individua una o più figure che svolgono i compiti del responsabile del progetto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera f):

- a) la redazione del bando di gara, del capitolato d'oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
- b) la richiesta del C.U.P., ove necessario, e del C.I.G;
- c) la scelta degli Operatori economici a cui inviare le lettere di invito;
- d) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti;
- e) l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
- f) la direzione dell'esecuzione del Contratto pubblico;
- g) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
- h) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.

3. Il soggetto individuato dal Rappresentante, che svolge uno o più compiti del responsabile del progetto e/o una o più delle attività di cui al precedente comma 2, ha potere di firma degli atti compiuti ed è responsabile degli stessi.

4. Il Responsabile del progetto (RUP) deve essere in possesso dei requisiti espressamente previsti nell'allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici. Tutto il personale della Società in possesso dei requisiti può assumere il ruolo di RUP. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

5. Il Rappresentante ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2.

6. In casi di comprovata esigenza, con riferimento all'assenza di professionalità interne alla società oppure in relazione a contratti di rilevante complessità, è possibile individuare un Responsabile Unico del

Progetto esterno alla stessa, sia mediante incarico a dipendenti di altre stazioni appaltanti sia mediante incarico a professionisti, con requisiti idonei.

7. Il RUP nell'ambito dei lavori assume la veste di Responsabile dei Lavori ai sensi del Titolo IV dell'81/2008 se espressamente delegato, nei termini di legge.

8. Per quanto non previsto e derogato nel presente Regolamento, il RUP svolge i compiti previsti dal DLgs 36/2023 e relativi allegati.

9. Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti (interni ad altre stazioni appaltanti, o esterni quali professionisti esperti del settore) ai quali affidare l'attività di supporto al RUP.

10. Oltre alla figura del RUP, possono essere conferite le funzioni tecniche specifiche in ordine alla esecuzione del contratto, quali: Direttore dei Lavori (DL), Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), Assistenti (direttori operativi, ispettori di cantiere), Collaudatore (commissione di collaudo), Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità delle prestazioni nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

Nel caso di affidamento di ruoli a personale interno alla società, il soggetto individuato deve avere maturato idonea esperienza nel settore di riferimento. La società potrà emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.

#### **Art. 14 - Varianti e Modifiche**

Si applica l'art. 120 del DLgs 36/2023. Ai sensi dell'art. 141 comma 4 lett. c) del Codice, nella nozione di variante è ricompresa la possibilità che l'Affidatario proponga, in corso di esecuzione, soluzioni tecniche innovative originariamente non previste, in grado di incidere positivamente sulle prestazioni, dalle quali non scaturisca alcun incremento di valore del contratto, ovvero tale aumento sia contenuto nella misura del 10%. In tal caso, nella proposta dell'Affidatario dovranno essere indicati tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico necessari alla compiuta valutazione della proposta da parte del Direttore dei lavori o, qualora nominato, del Direttore dell'esecuzione che redigerà sintetica relazione da trasmettere al RUP per definitiva approvazione, ovvero perché provveda – in caso di carenza di poteri – a trasmettere il tutto ai competenti Organi della società per l'adozione dei necessari provvedimenti.

## **PARTE II - DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

### **TITOLO I - CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 15 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione. Gravi illeciti professionali.**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 65 a 68 del Codice dei contratti pubblici.

**2.** Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:

- a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 94, del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
- b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito.

**3.** Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e l'oggetto del Contratto pubblico.

**4.** In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

**5.** L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.

**6.** Ferme restando le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, come previsto dall'art. 169 del Codice stesso, costituiscono gravi illeciti professionali, agli effetti degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 del D.Lgs. 36/2023 le seguenti ipotesi:

- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale - contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- condotta dell'operatore economico che nel quinquennio precedente alla procedura di affidamento abbia gravemente violato le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da determinare una sospensione dei lavori da parte delle Autorità preposte (ivi compreso il CSE);
- condotta dell'operatore economico che nel quinquennio precedente alla procedura di affidamento abbia violato le norme in materia di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente ed abbia determinato le azioni di cui all'art. 11 del DLgs 36/2023;
- condotta dell'operatore economico che nel quinquennio precedente alla procedura di affidamento abbia violato le norme in materia di subappalto e distacco del personale;
- condotta dell'operatore economico che nel quinquennio precedente alla procedura di affidamento abbia conseguito un grave ritardo nella esecuzione del contratto di appalto oppure l'irrogazione di una penale per ritardo pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale;
- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità Garante della concorrenza del mercato o da altre Autorità di settore, rilevanti in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

La valutazione sulla concreta idoneità delle violazioni ad incidere sull'affidabilità e serietà dell'operatore economico è di competenza della stazione appaltante

#### **Art. 16 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione**

1. Fatta eccezione per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture mediante procedure aperte, il possesso dei requisiti di partecipazione, nell'ambito di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La società verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

A tale proposito entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società stabilisce la quota significativa minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato mediante la compilazione del Documento Unico di gara Europeo (DGUE) e la verifica del possesso degli stessi è effettuata nei termini ordinari.

#### **Art. 17 – Modalità di definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi**

1. A norma dell'art. 141, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, i sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all'iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l'iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.

3. Si applicano l'art. 104 del Codice e l'art. 17 del presente Regolamento.

4. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati ad operare nell'ambito dell'Attività vincolata.

#### **Art. 18 – Avalimento**

1. Nel rispetto dell'art. 104 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario. La società ausiliaria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità e serietà professionali previsti dal vigente regolamento.

2. Il contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici e mezzi avvalsi;
- b) la causa: funzione economico sociale del contratto;
- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.

3. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

## **TITOLO II - SISTEMI DI QUALIFICAZIONE**

### **Art. 19 – Sistema di qualificazione istituito e gestito in proprio dalla Società.**

1. Per ciascun settore merceologico o per ciascuna categoria generale di approvvigionamenti, è possibile alternativamente:

- a) istituire un proprio sistema di qualificazione;
- b) stabilire i requisiti di qualificazione sulla base dei principi contenuti nell'art. 100 e nell'art. 167 e ss del DLgs 36/2023 e dei relativi allegati

2. Nel caso di istituzione di un proprio sistema di qualificazione si applica l'art. 141 del Codice dei contratti pubblici.

3. La Società, se limita la partecipazione ad una selezione e/o sceglie tra i soggetti previamente individuati con i sistemi di qualificazione previsti nel presente articolo, indica ciò nei documenti di gara o di selezione, specificando l'inammissibilità alla procedura degli Operatori economici ivi non compresi.

4. Anche nel caso in cui sia stato istituito un proprio sistema di qualificazione o sia stata stipulata apposita convenzione con altro ente aggiudicatore, è possibile applicare, alternativamente al sistema di qualificazione per singoli approvvigionamenti, le metodologie dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), come specificate negli artt. 19 e 20 del Regolamento.

### **Art. 20 – Qualificazione mediante applicazione dell'art. 169 del Codice dei contratti pubblici**

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 169 del Codice dei contratti pubblici, è possibile fissare criteri di qualificazione degli Operatori economici su base discrezionale, al fine di meglio perseguire i fini posti all'art. 3, comma 1, lett. b.1) del Regolamento.

2. Per quanto riguarda la determinazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-organizzativa, i criteri a cui attenersi sono connessi alle finalità dello specifico affidamento con osservanza delle peculiari esigenze dell'Attività vincolata. Nel determinare i peculiari requisiti di capacità richiesti agli Operatori economici, ci si basa sulle norme e regolamenti di settore.

3. Oltre alla comprova dei requisiti mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è possibile chiedere agli Operatori economici di provare già in sede di gara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente con particolare attenzione per quelli tecnico-organizzativi, anche mediante prove pratiche o simulazioni di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Si applica l'art. 15, comma 4, del Regolamento.

#### **Art. 21 – Qualificazione negli affidamenti ad oggetto misto**

1. In caso di affidamento ad oggetto misto, devono essere fissati distinti criteri economico-finanziari e tecnico-organizzati per ogni prestazione di lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.
2. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti fissati a norma del comma precedente.

### **PARTE III - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE**

#### **TITOLO I - PROCEDURE DI SCELTA PER GLI APPALTI**

##### **Art. 22 – Procedure sotto soglia europea**

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria il Responsabile Unico di progetto dovrà compiere una preliminare valutazione sull'interesse transfrontaliero del relativo affidamento. Quando il Responsabile Unico di progetto dovesse ravvisare un interesse transfrontaliero certo, si procederà secondo le norme dettate per i contratti sopra soglia europea.

2. In tutti gli altri casi, si applicherà il presente Regolamento e si procederà come segue:

I) fasce di affidamento dei lavori:

- a) affidamento diretto per lavori **di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti dalla società.
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici ove esistenti; per lavori di importo superiori **a 500.000,00 e pari o inferiori a 1.000.000,00 di euro**. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di attestazione SOA necessaria in relazione agli importi e categorie di lavorazioni, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti dalla società
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 7 Operatori Economici ove esistenti, per lavori di importo superiore ad **1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea pari a 5.538.000,00 di euro**. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di attestazione SOA necessaria in relazione agli importi e categorie di lavorazioni, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti dalla società.

II) fasce di affidamento dei servizi e delle forniture:

- a) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, **di importo pari o inferiore a 300.000,00 euro**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti dalla società
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 3 Operatori Economici ove esistenti, per servizi e forniture di importo superiori **a 300.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea di euro 443.000,00 di euro**. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi che saranno determinati di volta in volta in relazione alla tipologia e all'importo del contratto, o tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti dalla società verrà

chiesto a tutti gli Operatori Economici di autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del Codice e di cui all'art. 95 primo comma del Codice, e l'insussistenza di illeciti professionali così come definiti dal presente Regolamento.

### **Art. 23 – Subappalto**

Il Subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, la società indica nei documenti di gara e invito le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss del Codice dei contratti pubblici. La società indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

### **Art. 24 – Revisione prezzi.**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la società inserisce nei contratti la clausola di revisione prezzi, prevedendo che la stessa non si applica all'anno solare di offerta dell'appaltatore e che l'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli indici di riferimento previsti dallo stesso art. 60. Nel caso di prestazioni di natura intellettuale la predetta clausola viene esclusa.

Nei contratti e nei documenti di gara la Società può precisare che l'obbligatoria inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo non determini il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma unicamente che la società proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti e che la corresponsione della revisione sia effettuata previo bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, in relazione ai vincoli di bilancio della società e dell'impatto della revisione stesso su quest'ultimo.

### **Art. 25- Affidamento diretto**

1. È consentito l'affidamento diretto nel caso di appalti di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore ai limiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento nonché nel caso di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo inferiore

ai limiti dello stesso art. 22 assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è di regola preceduto da una Valutazione Comparativa di Preventivi, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante, effettuata utilizzando piattaforme telematiche di e-procurement.

3. È consentito l'affidamento diretto senza **previa Valutazione Comparativa di Preventivi**, valutando comunque la congruità dell'offerta, nei seguenti casi:

- a) per gli appalti di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad € 80.000,00;
- b) per gli appalti di lavori di valore stimato al netto dell'IVA inferiore a € 150.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
- c) per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad € 140.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
- d) per gli appalti di servizi e forniture di valore stimato netto dell'IVA, inferiore ad € 140.000,00 di difficile reperimento sul mercato;
- e) per gli appalti di servizi di valore stimato al netto dell'IVA inferiore ad € 140.000,00 di carattere strettamente fiduciario;

4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, può indicare l'operatore economico a cui affidare direttamente la prestazione fornendo congrua ed adeguata motivazione purché il soggetto individuato sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. La Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica.

6. La Valutazione Comparativa di Preventivi deve essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

7. La Valutazione Comparativa di Preventivi viene espletata consultando almeno tre operatori economici individuati alternativamente:

- a) nell'eventuale elenco dei fornitori adottato dalla Stazione Appaltante ovvero
- b) dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8. La Valutazione Comparativa di Preventivi con la quale sono consultati gli operatori economici deve contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
- b) l'importo a base della Valutazione Comparativa di Preventivi presunto della prestazione con esclusione dell'IVA di legge;
- c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
- d) il termine di presentazione delle risposte ed il periodo di validità delle stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) la specificazione che trattasi di Valutazione Comparativa di Preventivi informale e, come tale, non vincola in alcun modo la Società ad affidare la prestazione;

g) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;

h) l'indicazione dei termini di pagamento;

i) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

**9.** L'individuazione dell'affidatario della prestazione oggetto di una Valutazione Comparativa di Preventivi avviene da parte del RUP, che propone l'affidamento alla Stazione appaltante nel rispetto della procedura aziendale a tal fine prevista. La richiesta dei preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori previamente individuati in base all'oggetto del contratto.

**10.** L'esame delle risposte pervenute a seguito di Valutazione Comparativa di Preventivi deve avvenire successivamente al termine ultimo fissato per la loro presentazione e attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche di e-procurement.

**11.** Poiché la Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica, non si procede con la comunicazione di cui all'art. 90 del Codice dei Contratti.

**12.** Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina della Valutazione Comparativa di Preventivi e dell'affidamento diretto.

#### **Art. 26 – Criteri di scelta dell'offerta e di verifica dell'anomalia**

L'affidamento di lavori, di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, potrà avvenire, alternativamente, mediante il sistema dell'Offerta economicamente Più Vantaggiosa (OePV) oppure il criterio del prezzo più basso ad eccezione delle seguenti ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice dei Contratti ove gli affidamenti avvengono mediante il sistema dell'OePV:

- servizi ad alta intensità di manodopera;
- servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00;
- servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
- appalto integrato;
- lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei Contratti, può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

La selezione della migliore offerta è effettuata compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tema di verifica dell'anomalia si applicano i metodi di cui all'allegato II.2 al Codice dei contratti e l'articolo 54, comma 1, del Codice dei contratti.

Nelle procedure negoziate di scelta del contraente, ove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la lettera di invito dovrà prevedere che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'allegato II.2 al Codice dei Contratti solamente qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nelle procedure negoziate di scelta del contraente, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica di cui all'art. 54, comma 1, del Codice dei Contratti, è prevista esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella lettera di invito è necessario indicare che si procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nelle procedure negoziate di scelta del contraente, il Responsabile Unico del Progetto può procedere, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del Codice dei Contratti, alla valutazione della congruità delle offerte pervenute che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

## **TITOLO II -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA**

**Art. 27 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara per lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 300.000 ed inferiori alla soglia europea.**

**1.** L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 500.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando piattaforme telematiche di e-procurement.

**2.** L'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 300.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, attualmente pari ad € 443.000,00, avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando piattaforme telematiche di e-procurement.

**3.** Gli operatori economici da consultare sono individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, su proposta del RUP alternativamente:

- a) nell'elenco eventuale elenco fornitori adottato dalla Società, ovvero
- b) sulla base di indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.

**4.** Qualora il RUP decida di individuare gli operatori economici da consultare attingendo dall'elenco dei fornitori e la specifica categoria merceologica dell'elenco fornitori in cui ricade la prestazione da acquisire contenga un numero di iscritti inferiore a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 2, gli operatori economici da consultare sono tutti quelli iscritti, a cui vanno aggiunti tutti gli ulteriori operatori individuati sulla base di un'indagine di mercato che prevede la pubblicazione di un avviso.

- 5.** Qualora non esista nell'elenco fornitori la specifica categoria merceologica in cui ricade la prestazione da acquisire, gli operatori da consultare sono individuati sulla base di un'indagine di mercato che prevede la pubblicazione di un avviso.
- 6.** L'indagine di mercato si svolge su piattaforme telematiche di e-procurement previa pubblicazione di un avviso sul sito web della Società nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione Bandi per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione di tale durata fino ad un minimo di cinque giorni per ragioni di urgenza adeguatamente motivate dal RUP.
- 7.** L'avviso di cui al precedente comma 6 deve contenere almeno l'oggetto della prestazione, una sua sintetica descrizione, l'eventuale quantità e durata o termine, l'importo lordo della prestazione, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica, finanziaria, tecnica e logistica richiesti.
- 8.** Nel caso si proceda con l'avviso di cui ai commi precedenti, lo stesso può indicare un limite massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ed i/il relativo/i criterio/i oggettivo/i di selezione che sarà/saranno utilizzato/i per individuarli. In mancanza di tale indicazione nell'avviso verranno consultati tutti gli operatori economici che hanno risposto all'avviso ancorché in numero superiore a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 2.
- 9.** Nel caso di cui al comma 4, qualora il numero di operatori economici che ha risposto all'avviso di cui al medesimo comma 4 sommato al numero di operatori economici presenti nell'elenco fornitori sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare così come indicati ai precedenti commi 1 e 2, la procedura di scelta del contraente è comunque avviata invitando tutti gli operatori economici individuati con le modalità di cui sopra.
- 10.** Nel caso di cui al comma 5, qualora un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di operatori da invitare così come indicati ai precedenti commi 1 e 2 risponda all'indagine di mercato, la procedura di scelta del contraente è comunque avviata invitando i soli operatori economici che hanno chiesto di partecipare. È facoltà del RUP proporre alla Stazione Appaltante di invitare ulteriori operatori economici presenti nell'eventuale elenco dei fornitori, fino a concorrenza del numero minimo previsto dai commi 1 e 2.
- 11.** La procedura di scelta del contraente ha luogo mediante gara indetta utilizzando piattaforme telematiche di e-procurement. Agli operatori economici individuati è contemporaneamente inviata tramite posta elettronica certificata una lettera di invito a presentare offerta.
- 12.** La lettera di invito e gli eventuali allegati devono contenere almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
  - b) l'importo a base di gara massimo previsto con esclusione dell'IVA di legge;
  - c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
  - d) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - h) l'eventuale clausola che preveda la possibilità per la Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- i) la misura delle penali;
- j) l'indicazione dei termini di pagamento;
- k) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
- l) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

**13.** Il termine fissato per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito mediante posta elettronica certificata per il tramite di piattaforme di e-procurement, salvo il caso di urgenza, adeguatamente motivato dalla Stazione Appaltante, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

**14.** L'apertura delle offerte pervenute mediante piattaforma telematica di e-procurement deve avvenire in seduta pubblica.

**15.** La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, nel caso il criterio adottato per la scelta dell'offerta migliore sia quello dell'Offerta economicamente Più Vantaggiosa (OePV), avviene in seduta riservata.

#### **Art. 28 – Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia europea**

L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia europea attualmente pari ad € 5.538.000 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma telematica aziendale di e-procurement.

Gli operatori economici da consultare sono individuati, su proposta del RUP alternativamente:

- a) nell'elenco fornitori di cui al successivo art. 8, ovvero
- b) sulla base di indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.

### **TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA PER LE CONCESSIONI**

#### **Art. 29 – Concessioni di servizi**

**1.** L'affidamento delle concessioni di servizi è effettuato a norma dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 30 – Concessioni di lavori pubblici**

**1.** L'affidamento delle concessioni di lavori è effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 31 – Comunicazioni e pubblicità**

1. La Società informa tempestivamente tutti i soggetti offerenti dell'esito della procedura negoziata senza previa indizione di gara mediante informazione tempestiva in conformità all'art. 90 del Codice dei contratti pubblici.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, l'esito della procedura negoziata è reso noto anche mediante avviso pubblicato nel Profilo di committente.
3. Sono fatte salve le forme ulteriori di pubblicità prescritte dalla normativa vigente applicabile all'Attività vincolata.

### **Art. 32 – Criteri di scelta della migliore offerta**

1. Nell'individuazione dei criteri di scelta della migliore offerta è possibile applicare l'art. 24 ovvero, in alternativa, dandone adeguata motivazione, di valutare il rapporto qualità/prezzo o il rapporto costo/efficacia delle offerte sulla base di fattori diversi dal solo prezzo nonché la qualifica e l'esperienza del personale impiegato nel Contratto pubblico ove le stesse si riflettano sulla qualità di esecuzione dello stesso.

### **Art. 33 – Seggio di gara e commissione giudicatrice**

1. Nelle procedure negoziate di scelta del contraente, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, qualora non sia stato nominato un responsabile di procedimento per la fase amministrativa, spetta al RUP ovvero ad un Seggio di gara istituito ad hoc dal RUP stesso, composto da dipendenti della Società nominati a rotazione, ove possibile. In entrambi i casi il RUP esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
2. Qualora il criterio adottato per l'aggiudicazione nella procedura negoziata di scelta del contraente sia quello del minor prezzo, al RUP ovvero al Seggio di Gara di cui al comma 1 compete anche la valutazione delle offerte economiche, la verifica di congruità delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione.
3. Qualora il criterio adottato per l'aggiudicazione nella procedura negoziate di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la formulazione della proposta di aggiudicazione compete ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto del principio di rotazione. Ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RUP, anche in qualità di presidente.

La proposta e la nomina della Commissione Giudicatrice devono avvenire in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

### **Art. 34 – Proposta di aggiudicazione**

1. Nelle procedure negoziate, concluse le operazioni di gara con l'individuazione della migliore offerta, il Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice procedono a proporre l'aggiudicazione con apposito verbale.
2. Il verbale con la proposta di aggiudicazione è trasmesso al RUP. Nel caso in cui il RUP sia presidente del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice il verbale con la proposta di aggiudicazione è trasmesso alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 35 – Aggiudicazione e verifica dei requisiti**

1. Nella procedura di scelta del contraente la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del RUP e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
3. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata in via d'urgenza.
4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
5. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quanto ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
6. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
7. Nelle procedure di scelta del contraente di cui al presente Regolamento, il RUP, procede con la verifica dei requisiti dell'affidatario e della veridicità delle dichiarazioni da esso rese in fase di offerta secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente.
8. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con un'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
9. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

10. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice dei Contratti, negli affidamenti effettuati con le procedure di cui al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (cd. "stand still") stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 36– Termini per la conclusione della procedura di affidamento**

1. Le procedure negoziate di selezione di cui al presente Regolamento devono concludersi nei termini attualmente indicati nell'allegato I.3 al Codice dei Contratti:

ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi;

ove sia utilizzato il criterio del prezzo più basso: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.

2. Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

#### **Art. 37 - Forma del contratto e termini per la stipulazione**

1. Ai sensi dell'art. 18, secondo periodo del Codice dei Contratti, il contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Il contratto di cui ai commi 1 e 2 deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche, l'indicazione dei codici CIG e CUP (quest'ultimo ove acquisito);
- b) l'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali;
- c) la garanzia definitiva (se applicabile);
- d) le condizioni di esecuzione della prestazione;
- e) l'indicazione della data di avvio della prestazione o il rimando alla sottoscrizione del verbale di avvio;
- f) la durata della prestazione, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
- g) le modalità di pagamento;
- h) i conti correnti bancari sui quali saranno effettuati i pagamenti;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo di attenersi al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e di Gestione aziendale;
- k) la clausola di risoluzione del contratto. diversa espressa richiesta della Stazione Appaltante.

3. Ai fini del d.p.r. n. 131/1986, la registrazione dei contratti d'appalto stipulati dalla Società in forma di scrittura privata è dovuta in caso d'uso.

#### **Art. 38 – Obbligo di pubblicazione**

1. Gli atti relativi alle procedure di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web della Società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del Codice dei Contratti. Viene inoltre pubblicata la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti.

#### **TITOLO IV - GARANZIE**

##### **Art. 39 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui al presente Regolamento non è richiesto al concorrente di presentare in fase d’offerta la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti, salvo che, nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti.

4. La garanzia provvisoria non può comunque essere richiesta, ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del Codice dei Contratti, per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e per gli appalti aventi ad oggetto compiti di supporto alle attività del RUP.

5. Nelle procedure di scelta del contraente mediante affidamento diretto non è di norma richiesta la garanzia definitiva. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale.

6. Nelle procedure negoziate di scelta del contraente di cui al presente Regolamento è sempre richiesta all’affidatario la garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice dei Contratti. Anche in tali casi la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale.

7. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell’offerta o parziale o inesatto adempimento del Contratto pubblico.

#### **PARTE V - FONDO CASSA ECONOMALE**

##### **Art. 40 – Fondo cassa economale**

1. Per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 10.000,00 euro individuati nel Regolamento del fondo economale non sono, di norma, richieste la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione né altre formalità. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso e l’obbligo di documentazione della spesa.

2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante o suo delegato dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.

## **PARTE VI - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE**

### **Art. 41 – Transazione**

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 212 del Codice dei contratti pubblici.

2. Per gli affidamenti oggetto della presente Sezione si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 210 e 211, del Codice dei contratti.

### **Art. 42 – Arbitrato**

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 213 del Codice dei contratti.

## **PARTE VII - NORME FINALI**

### **Art. 43 – Richiami normativi**

1. In materia di accesso agli atti, si applicano gli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti.

2. Per i contratti di sponsorizzazione si applica l'art. 134 del Codice dei contratti.

3. In materia di specifiche tecniche, si applica l'art. 79 del Codice dei contratti.

4. In materia di varianti progettuali in sede di offerta, si applica l'art. 120 del Codice dei contratti.

5. In materia di subappalto si applica l'art. 119 del Codice dei contratti.

7. In materia di piani di sicurezza, si applica il D.Lgs, 81/2008.

8. In materia di informazioni antimafia si applica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

9. In materia di esecuzione del contratto, si applica l'art. 141, comma 3, del Codice dei contratti).

### **Art. 44 – Norma di chiusura Sezione I**

1. La presente Sezione I rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, in virtù dell'art. 50, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nei casi in cui nella presente Sezione si faccia esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici, ove lo stesso sia attuato e/o specificato mediante regolamenti attuativi, trovano applicazione anche le relative norme regolamentari in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

3. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti o nei regolamenti attuativi, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

## **SEZIONE II – DEI CONTRATTI PRIVATI**

### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 45 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente Sezione disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei contratti relativi all'Attività privata, aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro valore stimato.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Sezione i contratti che riguardano più attività, di cui almeno una sia compresa tra quelle per cui trovano applicazione le Sezioni I e III.

#### **Art. 46 – Pubblicità**

1. In ragione della natura di diritto privato dei Contratti disciplinati nella presente Sezione, e in ottemperanza ai principi richiamati all'art. 3, possono essere adottate forme di pubblicità, ove funzionali agli interessi della Società.

#### **Art. 47 – Fasi della procedura di acquisizione**

1. La procedura di conclusione dei Contratti privati è attuata di norma secondo l'ordine delle seguenti fasi:
  - a) la decisione di acquisto
  - b) l'espletamento della procedura di individuazione del contraente;
  - c) la negoziazione;
  - d) la stipulazione del contratto.
2. La decisione dell'acquisto è di norma corredata dai seguenti elementi:
  - a) l'oggetto e l'importo del Contratto e il fabbisogno che è destinato a soddisfare;
  - b) gli eventuali requisiti richiesti agli Operatori al fine della presentazione dell'offerta.
3. La selezione dell'offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri stabiliti nella presente Sezione.

#### **Art. 48 – Compiti e funzioni**

1. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli atti ed adempimenti ad esso riservati dallo Statuto, il Rappresentante può individuare il/i soggetto/i cui affidare in tutto o in parte, con esplicitazione dei relativi compiti e funzioni, lo svolgimento delle procedure necessarie per addivenire alla conclusione dei Contratti privati.

2. Fermo restando il quadro di competenze e la ripartizione dei poteri di gestione e di rappresentanza della Società, il soggetto di cui al comma 1 è responsabile degli atti compiuti.

## **PARTE II – DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

### **Art. 49 – Requisiti degli Operatori**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per la conclusione di Contratti privati gli Operatori economici che siano in possesso della capacità negoziale di diritto privato.

2. Al fine di circoscrivere la scelta tra Operatori economici di maggior affidabilità ed esperienza professionale, possono essere stabiliti requisiti di carattere tecnico o economico, prevedendo:

- a) condizioni di solidità e solvibilità tali per cui l'Operatore economico non si trovi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244);
- b) determinati livelli di fatturato globale o di fatturato relativo all'attività oggetto dell'affidamento;
- c) idonee referenze bancarie;
- d) referenze in ordine al buon esito di contratti in favore di diverso committente;
- e) determinati standard di dotazione strumentale, di personale, di sedi, di competenze o di know-how;
- f) certificato di qualità per attività analoghe a quelle oggetto dell'affidamento;
- g) abilitazioni professionali eventualmente richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- h) ulteriori requisiti individuati secondo le specificità dell'oggetto dell'affidamento.

3. I requisiti stabiliti secondo quanto previsto nel presente articolo non devono essere tali da compromettere le opportunità derivanti dal confronto competitivo tra Operatori economici e devono, in ogni caso, essere proporzionati al rilievo economico e tecnico dell'oggetto dell'affidamento.

4. I requisiti dovranno essere posseduti direttamente dagli Operatori economici, i quali devono presentare le attestazioni, le certificazioni, le abilitazioni e ogni altro documento previsto da leggi o norme amministrative specifiche. Qualora i requisiti siano posseduti dall'Operatore economico indirettamente, occorrerà valutare la congruità e l'ammissibilità di tale possesso.

5. E' ammessa la partecipazione ad Operatori economici tra loro raggruppati, a condizione che si impegnino, in caso affidamento del Contratto privato, a conferire mandato collettivo speciale a colui che assumerà il ruolo di mandataria; ad assumersi la responsabilità solidale nei confronti della Società, a prescindere dalla natura orizzontale o verticale del raggruppamento ed a mantenere la composizione del raggruppamento per tutta l'esecuzione del Contratto privato, pena la risoluzione dello stesso.

6. L'ammissione ed il limite di ammissione del subappalto, cui si applicano le disposizioni del codice civile, è definito volta per volta. Resta ferma la responsabilità totale e solidale del Contraente per tutto quanto eseguito dal subappaltatore e per ogni conseguenza derivante o connessa al subappalto, fermo restando, in ogni caso, il divieto di subappalto totale o a cascata.

## **PARTE III – DELLE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 50 – Procedure di scelta**

1. Per l'individuazione del Contraente, la Società può utilizzare una delle seguenti modalità:
  - a) la raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico;
  - b) la selezione per numero chiuso di Operatori economici;
  - c) l'affidamento diretto ad Operatore economico individuato.
2. La raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico può essere utilizzata indipendentemente dal valore stimato del contratto ed è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, ogni Operatore economico interessato può presentare la propria offerta. L'individuazione del Contraente avviene mediante valutazione delle offerte pervenute entro un termine predefinito, eventualmente prorogabile.
3. La selezione per numero chiuso di Operatori è la procedura in cui solo gli Operatori economici invitati mediante apposita lettera di invito possono presentare un'offerta.
4. La procedura dell'affidamento diretto ad un solo Operatore economico è la procedura in cui la Società negozia con un solo Operatore economico individuato.

#### **Art. 51 – Criteri di scelta della procedura**

1. La tipologia di procedura di individuazione del Contraente è discrezionale ed effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni:
  - a) il livello di apertura del mercato;
  - b) la ripetitività dell'acquisto;
  - c) l'importo del Contratto;
  - d) le ragioni di urgenza che non consentono di svolgere analisi di mercato;
  - e) la reperibilità del lavoro, servizio o fornitura a condizioni estremamente vantaggiose (es. liquidazioni).

#### **Art. 52 – Criteri di scelta della migliore offerta**

1. La Società seleziona l'offerta compiendo una scelta soltanto economica, economica e tecnica o in alternativa, valutando il rapporto qualità/prezzo o il rapporto costo/efficacia delle offerte sulla base di fattori diversi dal solo prezzo nonché la qualifica e l'esperienza del personale impiegato nel Contratto privato ove le stesse si riflettano sulla qualità di esecuzione dello stesso.

#### **Art. 53 – Clausola di non vincolatività**

1. Ogni manifestazione d'interesse alla raccolta di offerte, avviso pubblico, lettera d'invito e, più in generale, ogni atto della Società rivolto all'esterno durante le attività di individuazione del Contraente deve, di norma, recare una clausola di non vincolatività in forza della quale è richiesto agli Operatori economici di attestare che:

- a) la pubblicazione dell'avviso o l'invio di invito a presentare un'offerta non comporta per la Società alcun obbligo o impegno nei confronti dell'Operatore economico, né costituisce in capo a quest'ultimo diritti, interessi o aspettative tutelabili nei confronti della Società;
- b) la domanda di partecipazione o l'offerta formulata dall'Operatore economico non determinano l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle attività di individuazione del Contraente o la instaurazione di fasi di trattativa negoziale;
- c) ogni avviso della Società rivolto all'esterno non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile;
- d) l'iscrizione in elenchi tenuti dalla Società non può costituire oggetto di diritti, interessi o aspettative tutelabili in capo agli Operatori economici né determina, in capo ai medesimi, alcun diritto, interesse o aspettativa tutelati alla consultazione o all'instaurazione di trattative o all'affidamento di contratti;
- e) la Società si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività di individuazione del Contraente, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa, di modificare termini, condizioni e contenuto del bene o prestazione dedotta in Contratto, di riaprire fasi di trattativa con uno o più Operatori economici in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle attività di individuazione del Contraente e senza che ciò possa far sorgere in capo ai proponenti diritti a risarcimento o indennizzo;
- f) tutti gli oneri di formulazione e presentazione dell'offerta rimangono a totale carico in capo all'Operatore economico, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione, rimborso in capo alla Società;
- g) il rapporto tra la Società e l'Operatore economico è regolato dal Codice Civile ed ha natura di diritto privato.

#### **Art. 54 – Fase di negoziazione**

1. Sino alla definitiva individuazione del Contraente, è sempre ammessa l'apertura di una fase di negoziazione da parte della Società, con uno o più Offerenti, volta ad ottenere condizioni economiche, tecniche o qualitative migliori di quelle contenute nelle offerte ricevute entro i termini originariamente assegnati.

### **TITOLO II - RACCOLTA DI OFFERTE PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO**

#### **Art. 55 – Elementi dell'avviso pubblico**

1. L'avviso pubblico di norma contiene:

- a) la descrizione del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
- b) i principali elementi del contratto: oggetto, causa, corrispettivo, durata, modalità e termini di adempimento;
- c) i prescritti requisiti;
- d) la data e l'ora di ricevimento delle offerte;

- e) l'avvertenza che le offerte devono considerarsi incondizionate e vincolanti per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso;
- f) la specificazione che la presentazione di offerta da parte degli Operatori economici che intendano costituirsi in raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici e contenere l'impegno a costituire il raggruppamento una volta individuati come Contraente;
- g) l'eventuale avvertenza che il perfezionamento del Contratto privato può avvenire previa verifica del possesso di specifici requisiti di moralità, ivi puntualmente predeterminati, e soltanto in favore dell'Operatore economico che procederà a dimostrare:
  - i.1) il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;
  - i.2) l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei livelli retributivi e delle condizioni stabilite nei contratti collettivi nazionali della categoria;
  - i.3) la regolarità contributiva;
- h) l'eventuale garanzia richiesta per la presentazione dell'offerta e/o per il regolare adempimento delle prestazioni dedotte nel Contratto privato;
- i) la richiesta all'Operatore economico di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- j) l'indicazione del criterio di scelta (se esclusivamente economico ovvero se economico e tecnico);
- k) le modalità di presentazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica.

#### **Art. 56 – Pubblicità**

1. L'avviso pubblico è sottoposto a forme di pubblicità idonee a richiamare l'interesse di un numero sufficientemente ampio di Operatori economici del mercato di riferimento.
2. È sempre prevista la pubblicazione dell'avviso nel Profilo del Committente.
3. Qualora ritenuto utile può essere disposta la pubblicazione, per estratto, dell'avviso su quotidiani locali o nazionali.
4. Possono altresì essere adottate ulteriori forme di diffusione dell'avviso, anche in analogia a quelle previste nella Sezione I.
5. Qualora si adottino diverse forme di pubblicità, deve tendenzialmente essere garantita la contemporaneità nella loro adozione.

#### **Art. 57 – Contenuto delle offerte**

1. Le offerte degli Operatori economici devono di norma contenere:
  - a) la dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nell'avviso pubblico;
  - b) l'impegno a mantenere ferme le condizioni indicate nella offerta per il periodo indicato nell'avviso;
  - c) l'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settore d'attività coerente con l'oggetto del Contratto privato;
  - d) l'impegno ad applicare ai dipendenti o ai collaboratori impiegati per l'esecuzione del Contratto condizioni retributive, contributive e giuridiche non inferiori a quanto previsto dal contratto

collettivo nazionale di categoria, con esplicita manleva della Società per ogni responsabilità in tal senso;

- e) le attestazioni del possesso delle capacità civili (assenza di procedure concorsuali o di concordato preventivo o di amministrazione controllata et similia);
- f) le abilitazioni professionali eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività contrattuale;
- g) l'attestazione del possesso dei prescritti requisiti;
- h) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244).

3. In caso di Operatore economico straniero la documentazione dovrà essere corrispondente a quella vigente e valida nel paese di appartenenza.

4. E' ammessa la regolarizzazione, il completamento e l'integrazione della documentazione irregolare, incompleta o mancante, mediante assegnazione di termine, eventualmente prorogabile, ferma restando l'esigenza di non dilatare i tempi dell'attività precontrattuale in maniera non corrispondente all'interesse della Società.

#### **Art. 58 – Ricezione e verifica di regolarità delle offerte**

1. Le offerte pervenute sono esaminate sotto il profilo della regolarità formale e documentale, entro i termini fissati nell'avviso, e qualora si riscontrassero carenze, all'Operatore economico proponente può essere assegnato un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, per la produzione dei documenti mancanti o per la regolarizzazione di quanto necessario.

2. La selezione delle offerte sulla base dei criteri previsti può essere affidata ad una commissione, all'uopo nominata e formata da soggetti interni e/o esterni di fiducia della Società.

#### **Art. 59 – Valutazione delle offerte**

1. La valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui all'art. 53 del presente Regolamento è effettuata tenendo conto, in via esemplificativa, di uno o più dei seguenti parametri valutativi:

- a) l'economicità;
- b) la convenienza finanziaria;
- c) l'affidabilità del Contraente;
- d) il rispetto degli elementi rilevanti del rapporto contrattuale;
- e) la qualità del prodotto o servizio;
- f) l'offerta di condizioni migliorative;
- g) la piena rispondenza tecnica ai requisiti prestabiliti;
- h) il rapporto qualità prezzo;
- i) i costi del ciclo di vita.

2. L'avviso pubblico deve precisare l'ordine di importanza ovvero, se possibile, la ponderazione relativa, espressa con un valore numerico determinato, assegnati a ciascuno dei parametri valutativi adottati.

3. Della valutazione compiuta è conservata sintetica documentazione, attestante le motivazioni economiche, tecniche o d'opportunità che hanno condotto la commissione a ritenere che l'offerta scelta fosse preferibile fra quelle trasmesse.

4. La disamina svolta dalla commissione potrà segnalare l'opportunità della promozione di una fase di negoziazione con riguardo ad una o talune offerte pervenute dagli Operatori economici, indicando altresì le ragioni di tale opportunità e gli aspetti da sottoporre a negoziazione.

### **TITOLO III - SELEZIONE PER NUMERO CHIUSO DI OPERATORI**

#### **Art. 60 – Criteri di individuazione degli Operatori economici**

1. L'individuazione del Contraente mediante la procedura di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) del presente Regolamento è posta in essere previa consultazione di uno o più Operatori economici.

2. Gli Operatori economici da invitare sono individuati:

- a) attingendo all'anagrafica fornitori della Società o di altre società del gruppo;
- b) tramite ricerca di mercato;
- c) mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse.

3. L'individuazione degli Operatori economici da invitare costituisce l'esito motivato della determinazione dei soggetti competenti.

4. La consultazione di norma è effettuata attraverso l'invio di una lettera di invito, volta a sollecitare un'offerta, cui è allegato un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire. Per gli acquisti di uso corrente, standardizzati o di agevole identificazione, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d'invito.

#### **Art. 61 – Numero di Operatori economici da consultare**

1. Nel determinare il numero degli Operatori economici da invitare occorre:

- a) tenere conto del valore del Contratto privato e dell'importanza tecnica o economica dell'acquisizione;
- b) considerare le esigenze di snellezza operativa e di necessità di celerità nell'espletamento della procedura;
- c) perseguire l'interesse ad esplorare le opportunità offerte dal mercato e a provocare un confronto competitivo tra gli Operatori economici presenti nei settori caratterizzati da maggiore concorrenzialità.

2. Il numero di Operatori economici da interpellare, salva motivata diversa determinazione della Società, deve essere individuato come segue:

**2.1.** per l'approvvigionamento di lavori occorre previamente consultare:

- a) un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 140.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 140.000,00 euro ed inferiore o uguale a 500.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- c) almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 500.000,00 euro ed inferiore o uguale a 1.000.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) avviso aperto con criteri di selezione per i lavori di valore stimato superiore a 1.000.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

**2.2** per l'approvvigionamento di servizi e forniture occorre previamente consultare:

- a) un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 140.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 140.000,00 euro ed inferiore o uguale a 300.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 300.000,00 euro ed inferiore o uguale a 431.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- d) avviso aperto con criteri di selezione per servizi e forniture di valore stimato superiore a 431.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto

**3.** E' consentita l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, salvo diversa previsione contenuta nella lettera d'invito.

#### **Art. 62 – Elementi essenziali della lettera d'invito**

**1.** La lettera d'invito ad offrire contiene di norma gli elementi previsti per l'avviso pubblico di cui al precedente art. 56, adeguati alle specificità della presente modalità di individuazione del Contraente.

#### **Art. 63 – Manifestazione d'interesse**

**1.** La presentazione delle offerte può essere preceduta dalla pubblicizzazione di una Manifestazione d'interesse a ricevere richieste di invito.

**2.** La Manifestazione d'interesse:

- a) assegna un termine, eventualmente prorogabile, per la presentazione della richiesta d'invito;
- b) indica gli eventuali requisiti di partecipazione e ne specifica le modalità di attestazione;
- c) contiene la clausola di non vincolatività;
- d) specifica che la Società opererà la scelta degli Operatori economici da invitare in assoluta e insindacabile discrezionalità.

**3.** Nel caso in cui le richieste di invito ricevute siano superiori al numero di Operatori economici indicato nell'avviso, la Società individuerà gli Operatori economici da invitare sulla scorta di criteri liberamente assunti, salva l'indicazione da parte dei soggetti competenti delle motivazioni adottate nella scelta compiuta e della loro rispondenza agli interessi imprenditoriali della Società.

## **TITOLO IV - AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE INDIVIDUATO**

### **Art. 64 – Ipotesi di ricorso all'affidamento diretto ad Operatore individuato**

**1.** L'affidamento diretto ad un Operatore economico individuato può essere disposto, indipendentemente dall'importo dell'acquisizione:

- a) nel caso di acquisizione di una prestazione o un bene dal fornitore della prestazione o del bene originario;
- b) nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di società collegate;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili che possano compromettere la tutela della incolumità fisica di persone o soggetti ovvero cagionare danni ingenti al patrimonio, i tempi necessari per l'adozione delle procedure di cui ai Titoli I e III non possano essere rispettati;

**2.** Oltre alle ipotesi indicate al comma 1, l'affidamento diretto ad un Operatore economico individuato può essere disposto, indipendentemente dall'importo dell'acquisizione e sulla base di una puntuale motivazione:

- a) qualora nonostante l'esperimento delle precedenti modalità di comparazione tra più offerte, non si sia addivenuto, per motivi indipendenti dalla condotta della Società, all'individuazione del Contraente idoneo ovvero non siano pervenute offerte o manifestazioni di interesse;
- b) per motivate ragioni d'urgenza che rendano impossibile, inopportuno o non conveniente effettuare l'esperimento delle altre procedure di scelta;
- c) nel caso in cui la prestazione o il bene richiesto sia offerto da un unico Operatore economico sul mercato;
- d) qualora dal confronto competitivo tra più proponenti la Società non conseguirebbe nessun particolare vantaggio tecnico o economico in termini di prezzo, qualità o livello di prestazioni;
- e) qualora, con riguardo ad incarichi di natura professionale, l'individuazione del professionista richiede il ricorso ad un rapporto fiduciario.

## **PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 65 – Conclusione del Contratto privato**

**1.** Il Contratto privato è stipulato in una delle seguenti forme:

- a) forma pubblica (rogito notarile);
- b) scrittura privata autenticata;
- c) scrittura privata, in alternativa alla lettera d);
- d) mediante corrispondenza commerciale, che costituisce la forma ordinaria.

**2.** Si adottano le forme di cui alle lettere a) e b) del comma 1, solo qualora le suddette forme siano requisito di validità, di opponibilità o di trascrivibilità del Contratto privato.

**3.** Tutta la documentazione relativa alla stipulazione e all'esecuzione contrattuale deve essere conservata per almeno 4 (quattro) anni dalla conclusione del relativo rapporto.

#### **Art. 66 – Garanzie**

1. La Società può richiedere a garanzia dell'offerta e dell'esecuzione del Contratto privato, la prestazione di cauzione, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto privato.
3. Forme di garanzia differenti da quelle indicate al comma 1, gli importi, l'eventuale possibilità dello svincolo progressivo proporzionato all'avanzamento delle prestazioni e, in generale, le condizioni di operatività della garanzia sono valutate volta per volta dal Rappresentante.

#### **Art. 67 – Pagamenti**

1. I pagamenti devono essere coerenti col contenuto del Contratto privato e sono effettuati previa emissione di regolare documento contabile e fiscale.
2. I pagamenti dovranno essere disposti previa acquisizione dei documenti e svolgimento delle verifiche eventualmente richieste dalla normativa in vigore.
3. Il pagamento del corrispettivo relativo all'avanzamento delle prestazioni è effettuato a seguito di verifica della loro regolare esecuzione.

#### **Art. 68 – Variazioni in corso di esecuzione**

1. È sempre ammessa la possibilità di variare il contenuto contrattuale durante la fase esecutiva, entro i limiti e con le modalità previste dalla specifica disciplina del Contratto privato contenuta nel Codice Civile, qualora la variazione risulti necessaria od opportuna alla compiuta tutela degli interessi imprenditoriali della Società.
2. Qualora la variazione comporti maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto privato originario, la sua adozione è sottoposta alle medesime forme di controllo e autorizzazione previste per lo stesso.

#### **PARTE V – Fondo cassa economale**

##### **Art. 69 – Fondo cassa economale**

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 10.000,00 euro individuati nel Regolamento del Fondo economale non sono, di norma, richieste la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione né altre formalità. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso e l'obbligo di documentazione della spesa.
2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante o suo delegato dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 70 – Clausola di chiusura**

1. Nell'ambito dell'attività contrattuale oggetto della presente Sezione, viene osservato il quadro normativo delineato, tra l'altro, dalle seguenti fonti:

- a) Codice civile;
- b) norme in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le norme elencate al comma 1 ed i principi richiamati dall'art. 3.

## **SEZIONE III – DEI CONTRATTI PUBBLICI AFFIDATI SU MANDATO DI ENTI PUBBLICI.**

### **Art. 71 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente Sezione disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei contratti affidati su mandato di enti o soggetti di natura pubblica aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro valore stimato.

2. Ai presenti appalti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, con le precisazioni: di cui ai successivi articoli secondo le procedure di affidamento e soglie indicate dal Codice dei Contratti.

### **Art. 72 – Importi delle soglie comunitarie**

Al momento dell'adozione del Regolamento, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

€ 5.538.000, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

€ 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

### **Art. 73 - Gli Operatori economici ed i requisiti di partecipazione.**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Titolo IV del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
  - a) che versano nelle condizioni ostative previste dagli articoli 94,95,96,97 e 98 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
  - b) che difettino dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato o comunque negli atti di gara.

Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

Per gli affidamenti di lavori, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 100 del Codice dei Contratti e nell'allegato II.12 del medesimo. Tale allegato si applica nel caso di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.

In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.

L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.

È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice.

#### **Art. 74 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 €, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

A tale proposito entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società stabilisce, in relazione alle seguenti fasce di valore, la quota significativa minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio:

a - entro i 5.000 €: campione minimo da verificare pari al 10%;

b - da 5.000,01 € a 40.000,00 €: campione del 25 %.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il sistema di controllo a campione, come previsto dall'art. 52 citato, recede qualora in ragione della natura del finanziamento della procedura, sia previsto il controllo sistematico su tutti gli affidamenti.

La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di € 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è sistematico.

Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 3, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dalla Società oppure, su specifico mandato, da

Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Società ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato, nelle more della completa istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, mediante:

- a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
- b) richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. b).

In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'eventuale incameramento della cauzione di cui all'art. 23.

Nell'ipotesi di affidamento diretto, quando, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Società procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore ai sensi dell'art. 52 comma 2 del codice.

Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 5, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Società, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### **Art. 75 – Avvisi di pre-informazione, indagini esplorative, indagini di mercato.**

- 1.** Gli avvisi di pre-informazione sono disciplinati dall'art. 81 del Codice e dall'allegato II.6, parte I sezione B.
- 2.** Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti – se ritenute necessarie - sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società e la platea dei potenziali affidatari.
- 3.** Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi, esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento e referenze presso altri Enti della Valle d'Aosta.
- 4.** Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che consentono di procedere mediante affidamento diretto sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli Operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 5.** Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti

improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

**6.** Ferma la facoltà della Società di svolgere indagini di mercato, anche laddove sia consentito l'affidamento in via diretta, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. La Società deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

**7.** Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

**8.** L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del Contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli Operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.

**9.** Nell'avviso di manifestazione di interesse la Società esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

**10.** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Società procede ai sensi dell'art. 19, comma 7 e seguenti.

#### **Art. 76 – Procedure di scelta. Accordo Quadro**

**1.** Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie nei casi previsti dall'art. 50 del Codice, per l'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del Regolamento la Società può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

- a)** affidamento diretto;
- b)** amministrazione diretta;
- c)** procedura negoziata sotto soglia.
- d)** accordo quadro

**2.** La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

**3.** In ragione delle peculiari esigenze della Società, finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture continue di piccola entità e valore, quest'ultima ha facoltà di stipulare Accordi Quadro con uno o più Operatori economici ai sensi degli artt. 59 e 154 del Codice dei contratti.

Nell'Accordo Quadro, la Società individua una serie di prestazioni delle quali non è predeterminabile

né il numero né la quantità ma solo la tipologia e nelle quali l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni stesse rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato.

L'Accordo Quadro potrà essere stipulato con uno o più Operatori contemporaneamente.

**4.** Le prestazioni saranno pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo massimo di quattro anni. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Operatore di ultimare le attività già affidate.

Nell'ipotesi in cui la Società, nel corso della durata dell'Accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissionare l'esecuzione di prestazione per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Operatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il Contratto di Accordo Quadro si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:

- a) la scadenza del periodo temporale;
- b) il raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a)

#### **Art. 77 – Affidamento diretto**

**1.** Le soglie per l'affidamento diretto sono stabilite dall'art. 50 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato I.2. del Codice dei Contratti, l'affidamento diretto non costituisce procedura di gara e costituisce una scelta discrezionale dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**2.** In forza di tale disposizione, Società procede mediante:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

**3.** Come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, l'individuazione dell'Operatore economico da incaricare o comunque al quale richiedere il preventivo, avviene mediante la consultazione

di cataloghi, siti internet, verifica di esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento) o referenze presso altri Enti della Valle d'Aosta. Il tutto nel rispetto dei principi esposti agli articoli precedenti (principio di rotazione, fasce di affidamento ecc.).

**4.** Società, se ritenuto necessario in ragione della tipologia di intervento, ha titolo ad effettuare l'affidamento diretto previa valutazione comparativa dei curricula di operatori economici, in numero minimo di due, individuando l'aggiudicatario sulla base delle esperienze pregresse idonee come stabilito dall'art. 50 del Codice. La scelta viene effettuata dal RUP, con l'eventuale ausilio di collaboratori interni o del supporto al RUP, se nominato.

**5.** Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice, nelle ipotesi di affidamento diretto, la decisione di contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tale fattispecie, la decisione a contrarre costituisce l'unico atto da assumere. In particolare, Società acquisisce il preventivo dell'operatore, anche a mezzo di posta elettronica certificata, all'esito della cui valutazione procede all'affidamento mediante sistema telematico, adottando successivamente la Decisione di Contrarre.

**6.** La sottoscrizione per accettazione della Decisione di contrarre da parte dell'Operatore economico incaricato costituisce formalizzazione dell'affidamento e sostituisce il Contratto di appalto ad ogni effetto di legge. In ogni caso l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 del Codice. È facoltà di Società di integrare il rapporto contrattuale mediante scrittura privata.

**7.** Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la Società non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 53 e 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, la stessa, ai sensi dell'art. 53 citato, è pari all'1% dell'importo di affidamento.

**8.** L'Operatore economico incaricato deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss del Codice dei contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Società in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.

**9.** Ai sensi dell'art.18 comma 3 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**10.** In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

**11.** Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 111 del Codice, la Società pubblica la decisione di contrarre ed il relativo provvedimento di aggiudicazione sul proprio portale ovvero pubblica la determina con contestuale aggiudicazione.

**12.** L'affidamento diretto può prevedere eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art.120 del Codice dei contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in

considerazione tali elementi. In particolare, possono essere previste le opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), comma 5, nonché le opzioni di proroga di cui ai commi 10 e 11.

#### **Art. 78 - Deroga al principio di rotazione**

**1.** Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 2, la Società ripartisce gli affidamenti, in base al valore economico, nelle seguenti fasce (al netto dell'imposta sul valore aggiunto):

**a)** Categoria Lavori:

- Prima fascia compresa tra € 5.000,00 ed € 40.000;
- Seconda fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 150.000,00;
- Terza fascia compresa tra € 150.000,01 ed € 500.000,00;
- Quarta fascia compresa tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00;
- Quinta fascia compresa tra € 1.000.000,01 e la soglia di rilevanza europea;

**b)** Categoria servizi e forniture:

- Prima fascia compresa tra € 5.000,00 ad € 40.000,00;
- Seconda fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 80.000,00;
- Terza fascia compresa tra € 80.000,01 ed € 140.000,00;
- Quarta fascia compresa tra € 140.000,01 e la soglia di rilevanza europea.

**2.** In applicazione del principio di rotazione, La Società osserva le seguenti regole:

- a)** è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e comunque nella stessa fascia di importo come indicata al precedente punto 4. Pertanto, laddove l'affidamento, pur rientrando nello stesso settore di appalto, si collochi in una fascia economica differente, l'operatore economico uscente può essere destinatario di affidamenti diretti.
- b)** Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49.
- c)** In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tale circostanza Società motiva, sulla base di esperienze pregresse e della particolare natura del servizio, l'affidamento dell'operatore uscente tenendo conto del principio di risultato (art 1 del Codice dei Contratti) e della peculiarità della prestazione da affidare.
- d)** Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), Società non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

- e) È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.
- f) la semplice partecipazione alla procedura, senza che sia intervenuta la relativa aggiudicazione, non determina l'esclusione agli inviti successivi;

3. La Società, dandone adeguata e puntuale motivazione, può in ogni caso eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1. riscontrata effettiva assenza di alternative, anche per motivate ragioni di urgenza;
2. elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
3. necessità di non disperdere il *know how* ed il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Operatore uscente, ai fini della realizzazione, anche in continuità, di servizi e forniture specialistiche.
4. La Società, nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a specifiche esigenze della Società e al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
  - a. semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
  - b. valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti, in ragione di solidi legami con le aree nelle quali operano. La suddivisione in lotti, in ragione di tale ultima disposizione, può prevedere la ripartizione delle prestazioni in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, come definiti dall'Allegato I.1 del Codice stesso.
  - c. scegliere procedure per l'individuazione degli Offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
  - d. assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

4. La Società, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione

anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

#### **Art. 79 – Amministrazione diretta.**

- 1.** Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori, servizi o forniture sono effettuate con materiali e mezzi della Società o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
- 2.** Le prestazioni da realizzare in amministrazione diretta sono individuate dalla Società a cura del RUP.

#### **Art. 80 – Procedura negoziata sottosoglia**

- 1.** La procedura negoziata sottosoglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dalla Società sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15 e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto (art. 3 dell'Allegato I.1).
- 2.** L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, così come previsto dall'art. 50 del DLgs 36/2023.
- 3.** Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, la Società può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.
- 4.** Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss del Codice dei contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Società in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.
- 5.** Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 15. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
- 6.** Nella scelta dei requisiti di selezione, Società può selezionare gli operatori sulla base dei seguenti criteri (il cui elenco può essere integrato dal RUP in ragione della natura dell'affidamento):
  - a) criterio della esperienza pregressa di attività identiche o analoghe;
  - b) criterio della prossimità, se risulta essenziale per il raggiungimento del risultato;
  - c) criterio della esecuzione diretta, senza ausilio di subappaltatori o subcontraenti.
- 7.** Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.

**8.** In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'oneri all' medesima allegato.

**9.** La lettera di invito o il bando di gara, di norma, contiene:

- a)** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b)** le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art.120 del Codice dei contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi;
- c)** gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
- d)** il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e)** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del Contratto;
- f)** l'indicazione ai sensi dell'art.120, comma 10, del Codice dei contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo Contraente. Tale proroga viene stabilita (salvo esigenze particolari) nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;
- g)** il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 54 e 108 del Codice.
- h)** la misura delle penali;
- i)** l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j)** l'eventuale richiesta di garanzie;
- k)** il nominativo del Responsabile unico del progetto;
- l)** la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
- m)** lo schema di Contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n)** la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
- o)** l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- p)** l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- q)** la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
- r)** la possibilità o meno di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti esecutivi;
- s)** La facoltà di avvalersi di imporre all'esecutore le condizioni di appalto originario nel caso di

varianti inferiore al quinto d'obbligo.

- t) La facoltà di cui all'art. 124 comma 2, del Codice conseguente alla risoluzione del contratto, ed invero la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
- u) La facoltà di avvalersi di imporre all'esecutore le condizioni di appalto originario nel caso di varianti inferiore al quinto d'obbligo.
- v) La clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del DLgs 36/2023.
- w) Le modalità di determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.
- x) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

**10.** Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. Il termine, tuttavia, deve essere proporzionato rispetto alla natura delle prestazioni, ai tempi di redazione dell'offerta, alle eventuali necessità di sopralluogo. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico della Società).

**11.** L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Società se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Società oltre il termine previsto.

**12.** In caso di ricevimento di idonea offerta, la Società valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.

**13.** La Società si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.

**14.** La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 20.

**15.** Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, la Società può affidare l'appalto in via diretta.

#### **Art. 81 – Criteri di aggiudicazione**

**1.** La selezione della migliore offerta è effettuata secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure sulla base del prezzo più basso, nei termini indicati dagli articoli 50 e 108 del Codice.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti:

- a) i Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e) dell'allegato I.1. al Codice, prescindendo dal valore dell'affidamento;
- b) i Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di

natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila). Al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso;

- c)** i Contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso.
- d)** gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e)** gli affidamenti di appalto integrato;
- f)** i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

**2.** Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

**3.** La Società individua, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.

**4.** Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzato per qualunque tipologia di affidamento.

**5.** Per gli affidamenti diretti, la Società, in rapporto alla tipologia di affidamento, può determinare di affidare secondo uno dei seguenti metodi:

- a)** se l'affidamento viene effettuato ad un Operatore economico, senza consultazione di altri Operatori, la Società valuta la congruità dell'offerta sulla base dei valori di mercato e tariffari di settore anche ai sensi della legge 43/2023 in materia di equo compenso nonché sulla base di esperienze pregresse ed analoghe (acquisite anche mediante informazioni presso altre Stazioni appaltanti);
- b)** se l'affidamento viene effettuato previa acquisizione di più preventivi, la Società può utilizzare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, e quindi affidando l'appalto all'Operatore economico che propone il ribasso (o rialzo se previsto) maggiore (tenendo conto dei principi di cui alla legge 43/2023); il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale come indicato al successivo comma.

**6.** Per gli affidamenti di cui all'art. 19 (procedura negoziata sotto soglia), la Società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti e al precedente comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso,

si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 e dell'allegato II.2. al codice o eventuale regolamento sostitutivo dell'allegato stesso. L'esclusione automatica non è ammessa laddove sussista un interesse frontaliero certo.

**7.** La scelta del criterio di aggiudicazione è indicata nella Decisione di contrarre, indicando le motivazioni alla base di tale decisione.

**8.** La Società può negoziare l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

### **Art. 82 – Garanzie di esatto adempimento**

**1.** Negli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti, le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti.

**2.** Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) d) e) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

**3.** Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106.

**4.** In casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

**5.** Per le ulteriori garanzie in materia di lavori, servizi tecnici (ingegneria e architettura), si rinvia al Codice dei contratti. È comunque facoltà della Società richiedere ai contraenti la consegna di idonee polizze di RCT e RCO in relazione alla natura delle prestazioni.

**6.** Il Subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

**7.** Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

**8.** L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

**9.** Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss del Codice dei contratti

pubblici.

**10.** La Società indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

### **Art. 83 – Varianti e Modifiche. Revisione prezzi.**

- 1.** I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nelle ipotesi disciplinate dall'art. 120 del Codice.
- 2.** Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione e/o dal Presidente.
- 3.** La Società può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre all'adempimento.
- 4.** Negli atti di gara, la Società può indicare:
  - a)** ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), eventuali clausole opzionali e/o di rinnovo precisando, in termini chiari, precisi ed inequivocabili, il contenuto delle stesse. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione;
  - b)** ai sensi dell'art. 120, comma 5, il limite entro il quale è autorizzata ad apportare modifiche e varianti sostanziali (quindi anche estendendo e variando l'oggetto contrattuale) senza necessità di procedere ad indire una nuova gara di appalto. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione. In tale ipotesi il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- 5.** La Società, nel corso di esecuzione del Contratto, può apportare modifiche contrattuali nei termini di cui al comma 3 dell'art. 120, al fine di apportare migliorie al Contratto, nei limiti previsti dalla citata disposizione (valore della modifica inferiore alle soglie dell'art. 14; 10% dell'importo di contratto per servizi e forniture e 15% dell'importo di contratto per i lavori).
- 6.** Ai sensi dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione (DEC) (oppure il RUP laddove non nominato), su mandato del Consiglio di amministrazione e/o del Presidente può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Tali modifiche di dettaglio sono contenute nel valore del 10% dell'importo di Contratto.
- 7.** E' facoltà di Società adottare le varianti e modifiche di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 120 del Codice dei Contratti, nei termini ivi previsti.

**8.** Ai sensi dell'art. 60 del Codice, Società inserisce nei contratti la clausola di revisione prezzi, prevedendo che la stessa non si applica all'anno solare di offerta dell'appaltatore. Nel caso di prestazioni di natura intellettuale la predetta clausola viene esclusa.